


La presente copia fotostatica composta di  
n. 8... fogli è conforme al  
data 30 DIC. 2013



# *Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
D.M. 0000363 del 13/12/2013

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità del procedimento per i Siti di Interesse Nazionale di bonifica;
- Visto in particolare l' articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, ove ricorrano i motivi di urgenza, l' autorizzazione provvisoria, su richiesta dell' interessato, per l' avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica all' interno dei Siti di Interesse Nazionale;
- Visto l' articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale", così come modificato dall' articolo 114, comma 24, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che individua, tra gli altri, il sito di "Sesto San Giovanni" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 31 agosto 2001 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Sesto San Giovanni";
- Vista la validazione dei dati analitici relativi alle fasi di caratterizzazione effettuate presso l' area "Unione" ricadente nelle Aree ex Falck all' interno del Sito di Interesse Nazionale di bonifica "Sesto San Giovanni", trasmessa dall' ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza con nota del 19 ottobre 2004 con protocollo n. 138630, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 17843/QdV/DI del 20 ottobre 2004;
- Visto il "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck" trasmesso dalla Sesto Immobiliare SpA con propria nota acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25376/TRI/DI dell' 8 agosto 2011;
- Vista la documentazione integrativa sul "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck" trasmessa dalla Sesto Immobiliare SpA con nota del 7 giugno 2012, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17049/TRI/DI dell' 8 giugno 2012;



- Visto il verbale della riunione del 25 luglio 2012 della Segreteria Tecnica "Bonifiche" sul "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck";
- Vista l'ulteriore documentazione integrativa sul "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck" trasmessa dalla Sesto Immobiliare SpA con nota del 28 settembre 2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23717 del 28 settembre 2012;
- Considerato che la Regione Lombardia ed il Comune di Sesto San Giovanni hanno evidenziato la necessità di procedere all'approvazione di un progetto a stralcio delle Aree ex Falck nel Sito di Interesse Nazionale di "Sesto San Giovanni" per le aree dove deve essere realizzata la "Città della Salute e della Ricerca";
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 19 novembre 2012, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 3967/TRI/DI/B del 4 dicembre 2012, che ha ritenuto approvabile una prima fase del "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck", limitatamente alle aree con specifica destinazione ospedaliera di cui ai lotti 1A, 1B, 2B, 1C e parte dei lotti 2A e 2F per la realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca";
- Visto che il citato verbale della Conferenza di servizi decisoria del 19 novembre 2012 ha ritenuto approvabile, in via di eccezione, il progetto di bonifica delle aree nelle quali deve essere realizzata la "Città della Salute e della Ricerca" al fine di realizzare detta opera, subordinatamente all'accettazione, tramite revisione progettuale, delle specifiche osservazioni e prescrizioni formulate;
- Vista l'ulteriore documentazione integrativa sull'intervento di bonifica delle aree dove è prevista la realizzazione "Città della Salute e della Ricerca", quale fase stralcio del "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck", trasmessa dalla Sesto Immobiliare SpA con le note acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 34144 del 30 aprile 2013 e n. 42876/TRI del 15 luglio 2013;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 9 luglio 2013, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4407/TRI/DI/B del 26 luglio 2013 che, alla luce delle innovazioni introdotte nell'ordinamento, ha adeguato le prescrizioni stabilite dalla Conferenza di servizi decisoria del 19 novembre 2012;
- Vista la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 settembre 2013 con protocollo n. 48770/TRI con la quale si richiede ulteriore documentazione sull'intervento di bonifica relativamente alla realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", quale fase stralcio del "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck";
- Vista la nota della Regione Lombardia acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 50483/TRI del 4 ottobre 2013, nella quale la Regione invita la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a fissare la fideiussione prevista dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 20% del costo dell'intervento di bonifica a garanzia della realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca";

- Considerato che la fideiussione è prestata a favore della Regione, sulla quale grava pertanto l'onere di escussione della garanzia in caso di inadempimento per il completamento degli interventi e quindi la relativa responsabilità anche per la determinazione dell'importo dei lavori da garantire;
- Vista l'ulteriore documentazione integrativa sull'intervento di bonifica delle aree dove è prevista la realizzazione "Città della Salute e della Ricerca", quale fase stralcio del "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck", trasmessa dalla Sesto Immobiliare SpA con nota acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 52006/TRI del 21 ottobre 2013;
- Vista la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 ottobre 2013 con protocollo n. 52580/TRI con la quale si richiede ulteriore documentazione sull'intervento di bonifica relativamente alla realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", quale fase stralcio del "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck";
- Vista la nota del Comune di Sesto San Giovanni del 12 novembre 2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 55023/TRI del 13 novembre 2013, contenente chiarimenti in merito al lotto 1A;
- Vista l'ulteriore documentazione integrativa sull'intervento di bonifica delle aree dove è prevista la realizzazione "Città della Salute e della Ricerca", quale fase stralcio del "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck", trasmessa dalla Sesto Immobiliare SpA con le note acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 56165/TRI del 25 novembre 2013 ed al protocollo n. 56168/TRI del 25 novembre 2013;
- Considerato che con la citata nota acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 56168/TRI del 25 novembre 2013 la Sesto Immobiliare SpA ha escluso il lotto 1A dall'intervento di bonifica relativamente alla realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", quale fase stralcio del "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck";
- Considerato che, ai fini dell'articolo 185, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 41 della Legge del 9 agosto 2013, n. 98 disciplina il test di cessione al quale devono essere sottoposti i materiali di riporto e l'applicazione ai materiali conformi a detto test di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica di siti contaminati;
- Vista la richiesta, ai sensi dell'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori previsti nell'intervento di bonifica relativamente alla realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", quale fase stralcio del "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck", trasmessa da Sesto Immobiliare SpA con nota acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 42876/TRI del 15 luglio 2013;
- Considerato la rilevanza sociale della realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", opera dichiarata di interesse strategico e pubblico da Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Sesto San Giovanni;

Ravvisata

la sussistenza dei motivi urgenti all'avvio dei lavori previsti nel progetto di bonifica contenuto nell'intervento di bonifica relativamente alla realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", quale fase stralcio del "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck", anche alla luce degli atti acquisiti al procedimento per la bonifica del sito di interesse nazionale di "Sesto San Giovanni" in atto presso la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

## DECRETA

### ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori previsti dal progetto di bonifica delle aree individuate come lotti 1B, 2B, 1C, 2A parte e 2F parte (in seguito Progetto) costituenti porzioni delle più vaste Aree ex Falck ubicate nel Sito di Interesse Nazionale "Sesto San Giovanni", in Comune di Sesto San Giovanni, nelle quali è prevista la realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca".
2. Il "Progetto" costituisce fase stralcio del "Progetto definitivo di bonifica delle Aree ex Falck" ed è composto dalla documentazione trasmessa dalla Sesto Immobiliare SpA con le note acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25376/TRI/DI dell'8 agosto 2001, n. 17049/TRI/DI dell'8 giugno 2012, n. 23717 del 28 settembre 2012, n. 34144 del 30 aprile 2013, n. 42876 del 15 luglio 2013, n. 50483 del 4 ottobre 2013, n. 52006 del 21 ottobre 2013, n. 56165 del 25 novembre 2013, e n. 56168 del 25 novembre 2013.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. gli interventi previsti nel "Progetto" possono essere avviati solo previa adozione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza/misure di prevenzione idonei a prevenire ed impedire la diffusione della contaminazione nelle acque sotterranee, nonché per la tutela della salute dei soggetti che operano sull'area;
  - b. al termine degli scavi di bonifica, dovrà essere effettuata una estesa e puntuale campagna di controllo dell'eluato mediante test di cessione eseguita secondo un Protocollo Operativo stabilito da ARPA, ISPRA, ISS e Provincia di Milano al fine di accertare se, su tutta la colonna di materiale di provenienza antropica rimanente in posto (sulla base di stratigrafie validate da ARPA), il materiale classificato dal proponente come materiale di riporto determini cessione di contaminanti alle acque sotterranee. In caso di non conformità al test di cessione il materiale di riporto dovrà essere rimosso e gestito ai sensi della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o trattato ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dall'articolo 41, comma 3, del Decreto Legge 21 gennaio 2013, n. 69 convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. Il test di cessione da utilizzare è quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della Legge del 9 agosto 2013, n. 98; i parametri da ricercare sono quelli individuati nel piano di caratterizzazione del sito, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni da parte di ARPA; i risultati analitici derivanti dall'analisi chimica dell'eluato devono essere confrontati con i valori delle concentrazioni CSC fissate dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- c. gli scavi di bonifica devono essere avviati solo successivamente alla definizione del citato Protocollo Operativo da parte di ARPA, ISPRA, ISS e Provincia di Milano;
- d. al termine delle attività di scavo, incluse quelle effettuate a seguito della rimozione del materiale di riporto in esito alla campagna di test di cessione e controllo dell'eluato, le verifiche della conformità delle pareti e del fondo degli scavi alle CSC della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relative alla specifica destinazione d'uso, dovranno essere eseguite in conformità con quanto riportato nel documento condiviso APAT-ARPAV-ISS "Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti" del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n.22267/QdV/DI dell'8 novembre 2006 (disponibile sul sito web dell'ISPRA, [www.ispra.it](http://www.ispra.it)). Gli analiti da ricercare nei campioni devono essere tutti quelli previsti dal Piano di caratterizzazione approvato; pertanto la lista di parametri da ricercare per il collaudo degli scavi dovrà comprendere anche le diossine PCDD/PCDF ove la caratterizzazione ne abbia evidenziato la presenza;
- e. lo stoccaggio provvisorio dovrà essere realizzato su aree pulite e/o bonificate e/o impermeabilizzate;
- f. i terreni/materiali scavati devono essere caratterizzati in cumuli di 1.000 m<sup>3</sup>, ai sensi della procedura UNI 10802/2004, secondo quanto previsto per il campionamento in cumuli, salvo diverso esplicito e motivato parere di Arpa Lombardia, Provincia di Milano, ISPRA ed ISS;
- g. le eventuali acque di aggettamento provenienti dagli scavi e le acque derivanti dalle aree di stoccaggio dei materiali scavati sono rifiuti e devono pertanto essere gestite secondo la normativa vigente in materia di rifiuti;
- h. è vietata la miscelazione di rifiuti con caratteristiche differenti;
- i. Ai fini del riutilizzo in situ, i materiali scavati (terreni/materiali di riporto), inclusi quelli derivanti da operazioni di soil washing, dovranno essere caratterizzati in fase esecutiva, salvo diverso parere degli Enti di controllo, come segue:
- la frazione di sopravaglio superiore a 2 mm sottoposta al test di cessione previsto dall'articolo 41, comma 3, della Legge del 9 agosto 2013, n. 98 (norma UNI 10802, sul materiale "granulare" o "monolitico" in funzione delle caratteristiche del materiale stesso; qualora al materiale in esame non fosse applicabile il test per i rifiuti monolitici, dovrà essere adottato quello per i rifiuti granulari, previa macinazione del campione) dovrà risultare conforme ai limiti della Tabella 2 "Acque sotterranee", Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I parametri da ricercare sono quelli individuati nel piano di caratterizzazione del sito, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni da parte di ARPA Lombardia;
  - la frazione fine, dopo un eventuale lavaggio, dovrà essere sottoposta a vagliatura a 2 mm. Le analisi sul passante e riferite al totale compresa la frazione fino a 2 cm dovranno essere conformi ai limiti della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in funzione della destinazione d'uso con riferimento agli inquinanti tipici dell'area;
  - ai fini delle operazioni di caratterizzazione potranno essere formati cumuli di 1.000 m<sup>3</sup> con prelievo di un adeguato numero di incrementi per formare un campione rappresentativo di tutta la massa da caratterizzare, con modalità di dettaglio da concordare con le Autorità di controllo;

- i controlli sulle frazioni derivanti dal lavaggio dovranno essere eseguiti per materiale omogeneo ovvero per frazione;
  - la frazione con diametro inferiore a 2 mm derivante dal lavaggio, dovrà essere avviata a smaltimento;
- j. ai fini del riutilizzo in situ, le scorie derivanti dalla vagliatura dei riporti dovranno rispondere ai requisiti di concentrazione nell'eluato previsti dalla Tabella 2 "Acque sotterranee" Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito di applicazione di test di cessione eseguito secondo le metodiche di cui all'articolo 41, comma 3, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché rispondere ai requisiti previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15 luglio 2005 per il riutilizzo del materiale riciclato. Le scorie con diametro > 6 cm dovranno conseguentemente essere smaltite e non potranno essere riutilizzate come previsto negli Allegati da C1 a C5 della circolare stessa. Le scorie grossolane presenti in banco o quelle di grossa pezzatura dovranno essere inviate a smaltimento, ovvero non potranno essere trattate e riutilizzate;
- k. tutti i materiali derivanti dalle attività di demolizione previste sono rifiuti e pertanto dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. Per il riutilizzo di rifiuti inerti derivanti da demolizioni si applica il punto 7.1 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15 luglio 2005 Allegati C (C1 - C2 - C3 - C4 - C5) a seconda del riutilizzo previsto. Le verifiche dovranno essere condotte con campionamenti in cumulo ogni 1000 m<sup>3</sup> di materiale;
- l. I materiali prodotti dagli scavi che non vengono riutilizzati in situ dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedure di cui alla Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- m. L'utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne al sito sarà condotto tramite materiale certificato, preceduto da una relativa proposta di parte che sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte degli Enti territoriali preposti al controllo;
- n. In fase operativa, per le aree oggetto di eventuali demolizioni:
- dovrà essere presentato agli Enti territoriali preposti al controllo un progetto di dettaglio per le demolizioni (o mancata demolizione) degli edifici, delle pavimentazioni e fondazioni interrato, degli impianti, serbatoi e tubazioni interrato, anche laddove non sono previsti interventi di escavazione edilizia, che preveda le verifiche del fondo e delle pareti degli scavi e che definisca le tipologie di rifiuti che si andranno a produrre e le modalità di gestione degli stessi (serramenti, coperture, tubazioni, impianti elettrici, ecc.), ivi compresa la necessità e modalità di eventuali decontaminazioni;
  - dovranno essere salvaguardati i piezometri presenti sull'area di cui dovrà essere garantita la funzionalità al campionamento, rigenerando nuovi piezometri in caso di distruzione, fatte salve differenti indicazioni relative al monitoraggio;
  - nel caso le demolizioni interessino anche punti non precedentemente indagati per problemi tecnici, tali aree dovranno essere caratterizzate;
- o. dovrà essere fornita adeguata documentazione (stime dei volumi e cartografia) in cui siano evidenziate le aree in cui rimane eventuale terreno contaminato a seguito di interventi di bonifica, ivi inclusi gli edifici storici, ad un livello di dettaglio sufficiente a consentirne anche il frazionamento catastale nonché la registrazione di eventuali limitazioni di uso nel certificato di destinazione urbanistica; in particolare, dovrà essere segnalato che, ove in successive destinazioni d'uso si preveda lo scavo

dei suoli contaminati, siano adottate adeguate misure di tutela ambientale e di igiene del lavoro;

p. con riferimento alla gestione dei rifiuti si dovrà osservare quanto segue, salvo diverso avviso degli Enti di controllo:

- prima dell'avvio degli interventi di bonifica dovranno essere comunicati alla Provincia di Milano:

- gli impianti di destinazione finale di tutti i rifiuti derivanti dalla bonifica e copia delle autorizzazioni in loro possesso;

- l'elenco dei trasportatori e loro iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti;

- dovrà essere tenuto, presso l'impianto, così come previsto dall'articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il registro di carico e scarico dei rifiuti che sarà compilato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Dovrà essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di movimentazione interna ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero. Il registro di carico e scarico dovrà riportare, inoltre, l'indicazione della specifica area di stoccaggio dei rifiuti, dovrà essere compilato entro 48 ore dall'operazione e comunque ad avvenuto raggiungimento del volume massimo del cumulo;

- la Provincia di Milano procederà, in accordo con ARPA, alla verifica della conformità dei codici CER nonché del destino dei materiali da smaltire, accertando la correttezza del ciclo del rifiuto fino allo smaltimento, in ossequio al principio della tracciabilità del rifiuto medesimo;

q. i piani di manutenzione degli impianti di vagliatura, lavaggio e frantumazione devono prevedere eventuali fermi macchina al fine di limitare al massimo entro il 10% i flussi di materiali da inviare fuori del sito per il recupero. La Provincia di Milano in sede di autorizzazione degli impianti definirà la percentuale massima di materiale fine nelle frazioni medio-grossolane, al di sopra della quale si rende necessario ripetere il trattamento;

r. dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, alla Provincia di Milano e all'ARPA Lombardia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori e le misure adottate o in corso di adozione;

s. i cantieri edili devono essere tenuti separati dai cantieri di bonifica;

t. Nelle aree bonificate, qualora, in previsione degli imminenti interventi edilizi di realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, non si effettuasse il ritombamento degli scavi, dovranno essere adottate adeguate misure di sicurezza sia nei confronti dell'ambiente, quali ad esempio la stesura di teli impermeabili, per impedire qualsiasi migrazione di contaminazione all'interno degli scavi di bonifica collaudati, che nei confronti degli operatori e per la sicurezza nei luoghi di lavoro, quali segnaletica, recinzioni, ecc.

4. Resta salvo l'obbligo della Sesto Immobiliare di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, nonché alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

## ART. 2

1. I lavori previsti nel progetto di bonifica di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

## ART. 3

1. La verifica della corretta esecuzione e della conformità degli interventi effettuati al Progetto definitivo di bonifica ed alle prescrizioni previste nell'articolo 1, comma 1, è rimessa al controllo della Provincia di Milano.

## ART. 4

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Sesto Immobiliare SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Sesto Immobiliare SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## ART. 5

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fideiussione bancaria a cura della Sesto Immobiliare SpA a favore della Regione Lombardia, in una somma pari al 20% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 38.172.410,00 (trentottomilioni centosettantaduemila quattrocentodieci euro).

Roma, li

On. Andrea Orlando



*Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

ROMA, 2018 - I.P.2.S. S.p.A. - S. COD. 259UXX0098

